



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20230424 DEL 20/02/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023 E PLURIENNALE 2023/2025
--

IL PRESIDENTE

Al termine il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE

VISTO l'art. 10 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata che, al primo comma, testualmente recita: "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e la relativa nota integrativa sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo...contestualmente all'approvazione, da parte del medesimo organo, della eventuale nota di aggiornamento al DUP. Lo schema del bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall'organo esecutivo, sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n.126/2014, che fissa i termini ordinari per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione (DUP) riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, termini che possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che:

- Le amministrazioni adottano gli schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali di cui all'allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- Al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
 - a) Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) Per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- f) Per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) La nota integrativa;
- h) La relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTI gli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle programmazioni e bilanci degli enti locali e l'allegato 4/1 inerente il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ed in particolare i paragrafi 9.3 e seguenti che riguardano la programmazione di bilancio degli enti locali;

CONSIDERATO CHE:

- 1) A decorrere dall'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 11, comma 1 e comma 14 del citato decreto legislativo, gli enti adottano gli schemi di bilancio di previsione per missioni e programmi di cui all'allegato 9 al medesimo D.Lgs. n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- 2) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, le pubbliche amministrazioni conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato e ai principi contabili applicati:
 - Della programmazione (All. 4/1)
 - Della contabilità finanziaria (All. 4/2)
 - Della contabilità economico-patrimoniale (All. 4/3)
 - Del bilancio consolidato (All. 4/4)

VISTI I SEGUENTI ATTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – Triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2023 con la quale sono stati approvati gli schemi ai fini della presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione Triennale 2023/25 che ha disposto la trasmissione del documento al Consiglio Comunale;

VISTO che negli allegati allo schema di bilancio 2023/25 sono stati inseriti i modelli A/1, A/2 e A/3 relativi agli accantonamenti e vincoli dell'avanzo di amministrazione presunto;

PRESO ATTO che tali allegati sono obbligatori unicamente nel caso di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto accantonato vincolato o destinato al bilancio di previsione;

PRESO ATTO che Arconet con la FAQ n. 42 ha chiarito che "Un Ente che non prevede l'utilizzo delle quote che compongono il risultato di Amministrazione presunto e che pertanto non è tenuto a redigere gli allegati A/1, A/2 e A3 non deve comprenderli nel proprio schema di bilancio e pertanto non devono essere inviati alla BDAP. La presenza di tali allegati nell'istanza XBRL, non valorizzati o valorizzati tutti a zero, comporta l'applicazione dei controlli di coerenza, da parte del sistema BDAP, con la conseguente segnalazione di errore.";

RAVVISATA, pertanto, la necessità di stralciare dagli allegati allo schema di bilancio approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 16/02/2022 gli allegati A/1, A/2 e A3 stante il sopracitato orientamento Arconet;

VISTA la nota del 17/02/2023 prot. n. 5355 con la quale veniva comunicato ai Consiglieri il deposito dei documenti relativi al Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, del vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 in base al quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente;

VISTA la Legge di stabilità per il 2019, Legge n. 145/2018 che in particolare reca le seguenti disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica:

- *“comma 819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;*

- *“comma 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

- *“comma 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;*

DATO ATTO che il bilancio prevede l'equilibrio finanziario di competenza in quanto il saldo tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risulta non negativo;

PRESO ATTO di quanto previsto per il 2017 e seguenti, dal comma 460 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 in merito all'utilizzo de: *“..I proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

TENUTO CONTO della stima del MEF in ordine al gettito IMU ed aliquota base e dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno in merito al Fondo di solidarietà comunale e della quota di alimentazione al fondo stesso di competenza del Comune di Mondolfo dell'anno 2022;

RILEVATO che nel Bilancio di Previsione 2023/2025 è stata stanziata una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di Dubbia Esigibilità pari al 100% per l'anno 2023/2024/2025;

DATO ATTO che le previsioni di spesa per il personale assicurano un contenimento della spesa in ossequio all'indirizzo stabilito dalla vigente normativa in materia;

PRESO ATTO che lo schema di bilancio 2023/2025 e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'art. 172 del D.Lgs. n. 27/2000 sono allegati al Bilancio di previsione i seguenti documenti:

1. Bilancio Parte Entrate
2. Bilancio Parte spese
3. Bilancio Entrate Riepilogo Titoli
4. Bilancio Spese Riepilogo Titoli
5. Bilancio Spese Riepilogo per missioni
6. Bilancio Spese Riepilogo per macroaggregati
7. Bilancio Quadro Generale Riassuntivo
8. Bilancio Equilibri
9. Equilibrio finale Legge n. 208 del 25/12/2015 (Legge di stabilità 2016)
10. Risultato Amministrazione Presunto
11. Fondo pluriennale vincolato – composizione per missioni e programmi
12. Fondo crediti dubbia esigibilità – esercizi 2023-2024-2025
13. Limite di indebitamento
14. Funzioni delegate
15. Parametri di deficitarietà strutturale (esercizio 2020)
16. Nota integrativa
17. Parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e pluriennale 2023/2025 è stata predisposta sulla base dei seguenti elementi principali:

- L'addizionale comunale all'IRPEF è disciplinata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2020 avente ad oggetto "Determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il triennio 2020/2022 e modifica del Regolamento vigente";
- Le aliquote dell'imposta municipale propria sono state approvate, come previsto dall'art. 1, comma 779 della Legge n. 146/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/07/2020;
- Le tariffe per la fruizione dei servizi comunali ed in particolare i servizi a domanda individuale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17/02/2023 sono state riepilogate le tariffe per l'anno 2023 che permettono complessivamente una copertura dei costi nella misura del 67,25% come dimostrato nella apposita tabella della relazione tecnica alla proposta di bilancio;

DATO ATTO che con l'art. 1, comma 837 e seguenti della Legge n. 160/2019 sono state abolite, a far data dall'01/01/2021, l'imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e Tosap, sostituite dal canone unico patrimoniale e dal canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indispensabile;

PRESO ATTO delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 e 145 aventi per oggetto l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle entrate di cui sopra e dei relativi canoni la cui definizione è rimandata alla Giunta comunale in modo di garantire parità di gettito rispetto alle sopresse entrate;

PRESO ATTO delle deliberazioni della Giunta Comunale relative alla determinazione delle tariffe dei servizi comunali di seguito richiamate:

- Deliberazione n. 52 del 03/04/2012 avente per oggetto "Aumenti delle tariffe dei servizi cimiteriali dall'01/04/2012" n. 35 del 10/02/2017 avente per oggetto "Modifica tariffe servizi cimiteriali" e da ultima la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2023;
- Deliberazione n. 133 del 24.07.2012 avente per oggetto "Modifica delle rette di frequenza del servizio Asilo nido e la deliberazione n. 100 del 17/05/2017 avente per oggetto "Nuove fasce orarie e relative rette di frequenza asilo nido - Introduzione in via sperimentale per l'anno scolastico 2017/2018 da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 aventi per oggetto "Determinazione rette frequenza asilo nido dall'01.01.2022";
- Deliberazione n. 101 del 27/04/2021 avente per oggetto "Approvazione tariffe per il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria Legge 160/2019 – Decorrenza 01/01/2021" con la quale sono state determinate e confermate le tariffe del servizio per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 28/12/2020 avente per oggetto "Testo unico regolamentare dei servizi assistenziali dell'ATS n. 6 "T.U.R.S.S.A.", che disciplina le prestazioni socio assistenziali nonché i criteri di compartecipazione degli assistiti e le relative tariffe che verranno definite dal Comitato dei Sindaci con specifico atto che verrà recepito dal Comune di Mondolfo;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2023 avente per oggetto "Approvazione tariffe e criteri di compartecipazione degli assistiti al costo degli interventi e servizi socio assistenziali - anno 2023 - Adottate con delibera n. 3/23 del Comitato dei Sindaci dell'A.T.S. n.6;

VISTO l'art. 1, comma 859, della Legge di Bilancio 2019, modificato dall'art. 38 bis del D.L. 30.04.2019, n. 34 in merito all'obbligo di istituire il Fondo di garanzia dei debiti commerciali a partire dal 2020, prorogato al 2021 dai commi 854-855 della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019);

VISTO l'art. 1, comma 862 della Legge n. 145/2018 che consente di rinviare l'accantonamento di cui sopra al "*... 28 febbraio dell'esercizio in cui sono rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'anno precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo Garanzia debiti Commerciali...*";

PRECISATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 02/02/2023 avente per oggetto: "Fondo garanzia debiti commerciali anno 2023" si è dato atto che il Comune di Mondolfo non è tenuto all'accantonamento;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 31 comma 18 della Legge 12/11/2011 n. 183, lo schema di bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025 è stato predisposto in maniera che risultino rispettate le norme in materia di "equilibri finanziari" per gli esercizi 2023/2025 come da allegato prospetto A), parte integrante del presente atto;

RICHIAMATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023/2025 adottato ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, inserito nella Nota di Aggiornamento al D.U.P.;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2022" ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, che viene confermata con il presente atto anche per l'anno 2023;

VISTA la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 454 del 23.02.2023 con la quale l'ufficio urbanistica ha verificato la quantità e qualità delle aree, da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00.03.2023;

VISTO l'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 commi 55 e 56 come sostituiti dall'art. 46 commi 2 e 3 del D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche nella Legge n. 133/2008 in tema di affidamento degli incarichi a soggetti estranei alle amministrazioni da parte degli enti locali;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05/02/2019 avente per oggetto: "Approvazione programma di affidamento incarichi di studio di ricerca e di consulenza per l'anno 2019 – art. 3 – comma 5 Legge n. 244/2007" sono stati determinati i limiti per l'affidamento degli incarichi in oggetto che non risultano modificati per l'anno 2023;

PRECISATO che non risultano stanziamenti nel bilancio di previsione 2023 e nel pluriennale 2023-2025 risorse finalizzate all'affidamento degli incarichi per studio, ricerca e consulenza;

PRESO ATTO che con il Decreto fiscale, D.L. n. 124/2019 sono stati disapplicati i vincoli di spesa per gli enti locali di seguito riportati:

- Stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti (D.L. n. 112/2008, art. 27, comma 1);
- Studi e consulenze (D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 7);
- Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 8);
- Sponsorizzazioni (D.L. n. 78/2010);
- Missioni (Art. 6, comma 9);
- Formazione (D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 13);
- Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (D.L. n. 66/2014, art. 15, comma 1);
- Comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario (Legge n. 67/1987, art. 5, commi 4 e 5);
- Adozione piano razionalizzazione delle dotazioni strumentali (D.L. n. 98/2011 art. 12, comma 1-ter);
- Rispetto procedura da osservare per acquisto di immobili (D.L. n. 66/2014, art. 24);

VISTA la Relazione dell'Organo di revisore alla proposta di Bilancio di Previsione 2023 che si conclude nel modo che segue: "...esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023/2025 e sui documenti allegati.";

VISTO l'art. 42, 2^a comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene la competenza per l'adozione dell'atto;

DATO ATTO che la scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023/2025 è stato differito con decreto del Ministro dell'Interno in data 13 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 e ulteriormente prorogata al 40/04/2023 con L. 197 del 29/12/2022 (G.U. n. 303 del 29/12/2022);

VISTA la Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020);

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 232/16 (Legge Finanziaria 2017);

VISTA la Legge 23/12/2014 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTA la Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013);

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010;

VISTO il D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito dalla Legge n. 135/2012;

VISTO il D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito dalla Legge n. 89/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 243/2012;

PROPONE

1) di DARE ATTO dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 38, 5^ comma del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni riportate in premessa;

2) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di APPROVARE i seguenti documenti allegati al Bilancio di Previsione 2023/2025:

- Bilancio Parte Entrate
- Bilancio Parte spese
- Bilancio Entrate Riepilogo Titoli
- Bilancio Spese Riepilogo Titoli
- Bilancio Spese Riepilogo per missioni
- Bilancio Spese Riepilogo per macroaggregati
- Bilancio Quadro Generale Riassuntivo
- Equilibri di bilancio
- Prospetto verifica vincoli finanza pubblica
- Risultato Amministrazione dell'esercizio finanziario;
- Fondo pluriennale vincolato – composizione per missioni e programmi
- Fondo crediti dubbia esigibilità per gli esercizi 2023-2024-2025
- Limite di indebitamento
- Parametri di deficitarietà strutturale (esercizio 2021)
- Indicatori di bilancio
- Nota integrativa
- Parere favorevole del Collegio dei Conti reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000

4) di DARE ATTO che sono state approvate le seguenti deliberazioni:

- proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ /2023 "Verifica quantità e qualità di aree e immobili finalizzata alla determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2023";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/02/2019 "Approvazione programma di affidamento incarichi di studio di ricerca e di consulenza per l'anno 2019 – Art. 3 – comma 5 Legge n. 244/2007;

5) Di CONFERMARE LA deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/03/2022 "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2022" anche per l'anno 2023;

6) di CORREDARE il Bilancio di Previsione 2023 della relazione del Revisore Unico;

7) di STRALCIARE dagli allegati allo schema di bilancio approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16.02.2022 gli allegati A/1, A/2 e A/3 stante il sopracitato orientamento Arconet;

8) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione dell'urgenza di predisporre il Piano esecutivo di gestione 2023.